

ACCORDO SINDACALE TERRITORIALE

L'anno 2013 il giorno 12 del mese di Giugno presso la sede di ACER Rimini in Via Novelli n. 13 a Rimini si è tenuto un incontro tra:

ACER Rimini rappresentata dal Direttore Generale Franco Carboni assistito dal Responsabile Ufficio Ragioneria e Personale Massimiliano Coli

e

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI di:

CGIL di Rimini, rappresentata da Tonti Maurizio *E LE RSV AZIENDALI: IVAN MAZZOCCHI E PIERLUIGI PINI*

Premesso:

1. che il d.l. 27 maggio 2008 n.93 art.2 ha introdotto l'agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;
2. che il d.l. 29 novembre 2008 n. 185, art.5, prima e la legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2 commi 156 e 157, dopo, con alcune modificazioni hanno prorogato l'agevolazione indicata al punto 1.
3. che l'art. 1, commi 481 e 481, della legge n. 228 del 2012 ha prorogato anche per il 2013 e 2014 la disciplina relativa alle "misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro";
4. che con il DPCM 22.1.2013 sono state definite le "modalità di attuazione" della suddetta disciplina per il periodo 1.1 – 31.12.2013 e la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 dell'Agenzia delle Entrate ha definitivamente le linee guida per l'applicazione pratica della detassazione che prevede l'applicazione del regime d'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, entro il limite di 2.500 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000€ nell'anno precedente (importo comprensivo dell'eventuale premio di produttività).
4. che, in base a quanto previsto dall'art. 3 del DPCM 22.1.2013, per potere beneficiare della agevolazione d'imposta sostitutiva, occorre che le somme vengano erogate in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo sindacale territoriale di produttività da depositare presso la competente Direzione del Lavoro entro 30 giorni dalla sottoscrizione;
5. che l'accordo sindacale territoriale è sufficiente per qualificare alcune somme come corrispettivi per la qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la competitività aziendale;

Tanto premesso si stipula il seguente

ACCORDO

per l'anno 2013.

Le disposizioni del contratto collettivo nazionale Federcasa adottate da ACER Rimini sono recepite dal presente Accordo, ai sensi della citata circolare 11/E dell'agenzia delle Entrate del 30 aprile 2013, per gli istituti che sono riconducibili a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

ACER Rimini, pertanto, applicherà dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda quali, a mero titolo esemplificativo, i premi di produttività, gli incentivi erogati ai sensi della Legge 109/94 (Merloni) erogati nel periodo oggetto del presente accordo, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa applicabile e delle indicazioni ministeriali e dell'agenzia delle Entrate.

ACER Rimini applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti anche se occupati presso sedi o stabilimenti eventualmente situati al di fuori della provincia di Rimini.

ACER Rimini informerà la rispettiva Rsu/Rsa (se presente) e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali.

Il presente accordo si rinnoverà automaticamente di anno in anno se non disdetto o ricontrattato per iscritto dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

